

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CONTI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori GHERBEZ ed altri; MANCINO ed altri: Normativa organica per i profughi (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2319);	
FOSCHI: Normativa organica per i profughi (361);	
ALINOVİ ed altri: Normativa organica per i profughi (841)	533
PRESIDENTE	533, 537, 542, 545, 546, 553, 554
BALESTRACCI	537, 541, 544, 546
BELUSSI, <i>Relatore</i>	534, 535, 537 544, 546, 553, 554
FERRARI MARTE	537, 544, 546, 553, 554
GUALANDI	541, 554
PECCHIA TORNATI	534, 537, 540, 542, 544, 554
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	536, 546
SERVELLO	534
VIETTI	541
ZOLLA	537, 541, 544, 546, 554

La seduta comincia alle 9,45.

BELUSSI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione delle proposte di legge senatori Gherbez ed altri; Mancino ed altri: Normativa organica per i profughi (Approvata dal Senato in un testo unificato) (2319); Foschi ed altri: Normativa organica per i profughi (361); Alinovi ed altri: Normativa organica per i profughi (841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Gherbez, Bacicchi, Berti, Corallo, Flamigni, Giovannetti, Maffioletti, Modica, Morandi, Sesti-

to, Stefani; Mancino, De Vito, De Giuseppe, Colombo Vittorino (V.), Tonutti, Gusso, Beorchia, Agrimi, Forni, Avellone, Di Lembo, Fimognari, Giust, Santalco, Bonifacio, Riggio, Ricci, Codazzi, Lapenta, Falucchi e Nepi: « Normativa organica per i profughi ». già approvata, in un testo unificato, dal Senato, nella seduta del 3 febbraio 1981; e dei deputati Foschi, Armella, Armellin, Bambi, Balestracci, Belussi Ernesta, Bernardi Guido, Bianco Ilario, Bodrato, Boffardi Ines, Borri, Briccola, Brocca, Caccia, Cappelli, Carlotto, Casati, Castellucci, Cattanei, Cerioni, Citterio, De Poi, Falconio, Faraguti, Fioret, Fiori Pubblio, Fornasari, Foti, Gaiti, Galloni, Garavaglia Maria Pia, Gargano, Garocchio, Laforgia, Lattanzio, Leccisi, Lucchesi, Lussignoli, Marabini, Martini Maria Eletta, Marzotto Caotorta, Merloni, Menziani, Micheli, Patria, Pavone, Pezzati, Portatadino, Pucci, Quieti, Rubino, Russo Giuseppe, Sabbatini, Salvi, Sanese, Sanza, Scaiola, Sedati, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tombesi, Vernola, Vietti Anna Maria, Zambon, Zolla, Zoppi e Zurlo: « Normativa organica per i profughi »; Alinovi, Molineri Rosalba, Gualandi, Chiovini Cecilia, Bottarelli, Carmeno, Caruso, Conti, Da Prato, Faenzi, Lodi Faustini Fustini Adriana, Pecchia Tornati Maria Augusta, Quercioli, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Scaramucci Guaitini Alba: « Normativa organica per i profughi ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul testo approvato dal Senato raccomandando di coordinare l'articolo 19 con la legge 28 febbraio 1981, n. 34. La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole alla proposta di legge n. 2319 e parere favorevole, nei limiti dello stanziamento della precedente proposta, alle abbinate proposte di legge n. 361 e n. 841. La III Commissione affari esteri ha espresso parere favorevole al progetto di legge n. 2319 ed ai progetti n. 361 e n. 841, nella parte compatibile con il primo.

L'onorevole Belussi ha facoltà di svolgere la relazione.

BELUSSI, *Relatore*. Sui provvedimenti in esame, avendo avuto modo di svolgere

una ampia relazione in sede referente ed essendo a noi ben noto il contenuto dei medesimi, mi limito a sottolineare l'urgenza dell'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PECCHIA TORNATI. Permettetemi di esprimere il mio rammarico per il ritardo col quale torniamo a lavorare su questi provvedimenti, uno dei quali, la proposta di legge n. 2319, è stata approvata dal Senato ben sette mesi fa. È trascorso, dunque, un periodo di tempo molto lungo nel quale ognuno di noi ha potuto constatare l'interesse, l'attenzione e la sollecitudine che gli interessati hanno dimostrato all'iter dei provvedimenti. Ciò, quindi, deve spingerci ad un esame rigoroso e sereno, animati, però, dalla volontà di concludere rapidamente.

Mi siano consentite due ultime considerazioni di carattere generale per esprimere il giudizio positivo del mio gruppo ai provvedimenti in esame.

Gli interventi legislativi a favore dei profughi non sono stati, finora, coordinati tra loro ed hanno dato luogo, spesso, ad una legislazione disordinata; adesso, finalmente, mettiamo ordine in una materia frammentariamente disciplinata. La seconda valutazione positiva del gruppo comunista sulle proposte di legge in esame, e in particolare sulla n. 2319, è che oltre a fissare la natura e la qualità degli interventi di prima necessità, per il periodo, cioè, immediatamente successivo al rientro, si fissano anche i criteri per facilitare il reinserimento di questi cittadini italiani nella comunità nazionale.

Le valutazioni positive di carattere generale, comunque, non ci esimono dall'individuare alcuni punti di non perfetta stesura e che opportunamente valuteremo al momento dell'esame degli articoli.

SERVELLO. A differenza della collega, onorevole Pecchia, non sarò molto tenero perché devo considerare questo provvedimento quanto meno tardivo rispetto alla situazione dei profughi che non sono una

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

realtà di oggi o di ieri, ma che riguarda, addirittura, l'intero arco del dopoguerra.

Vi è stato un susseguirsi, nel corso di decenni, di provvedimenti parziali, di norme contraddittorie, incomplete o, comunque, quasi sempre, disorganiche e frammentarie. Questo va detto nei confronti del Governo a sottolineare le sue responsabilità nei confronti di una categoria che la guerra ha disperso e sulla quale si sono riversate le conseguenze di molti disastri.

Era ora che si pensasse ad emanare un provvedimento che avesse ad oggetto lo *status* del profugo, da qualsiasi parte possano provenire: Tunisia, Marocco, Etiopia, Libia ed, in quest'ultimo periodo, Egitto.

Si tratta, comunque, di individuare le necessità elementari del profugo e l'iniziativa parlamentare di cui si discute, indubbiamente, va incontro ad esse, soprattutto a quelle di ordine scolastico, militare o concernenti gli alloggi.

Mi pare di aver capito, nei preamboli di questa riunione, che si intende, sia da parte del relatore, sia da parte del Governo, modificare il testo della legge in discussione. A questo proposito, desidero fare un'osservazione: presso l'altro ramo del Parlamento, quando si discusse del provvedimento — in data 3 febbraio scorso — ed allorché furono proposte alcune modifiche, si affermò che, dal momento che era passato un lungo periodo di tempo dai primi dibattiti sull'argomento ed un certo numero di legislature, non era il caso di dar luogo a modificazioni. Nel frattempo è cambiato il sottosegretario, ma ciò non significa che la politica del Governo non debba avere una sua continuità. Dicendo questo, ovviamente, non intendo affatto mettere in discussione la possibilità della Camera di inserirsi nella dialettica dell'esame del provvedimento; voglio solo sottolineare che, secondo me, il Governo dovrebbe manifestare una maggiore coerenza pur nelle alterne vicende della politica del nostro paese.

Per quel che riguarda il merito del provvedimento, dico subito che esso, a mio avviso, rappresenta un atto di solidarietà dovuta sia pure tra tanti ritardi ed ingiustizie maturati nel corso degli ultimi

decenni. Per dare cognizione di quella che è la situazione in cui versano i profughi farò un solo esempio: a Napoli — e della faccenda che mi accingo a descrivere il sottosegretario è informato — in una sorta di campo di concentramento, la Canzanella, viene corrisposto un assegno mensile di 10 mila lire; ma lo è solo teoricamente, dato che attualmente risulta non pagato da almeno 8 mesi. Credo che ciò possa ben far comprendere in quale modo le autorità di Governo si siano interessate di questa sfortunata categoria di cittadini.

Nutro, inoltre, delle riserve relativamente alla parte del provvedimento mirante al reinserimento dei profughi nella vita produttiva, soprattutto con riferimento alle disposizioni che lo prevedono nel settore agricolo e che riguardano gli incentivi; questi ultimi calcolati nella misura di mezzo milione soltanto! Indubbiamente, si tratta di un attestato simbolico di buona volontà da parte dello Stato, ma non di un intervento capace di dar luogo ad una qualsiasi forma di inserimento nella vita produttiva e sociale.

Nonostante tali riserve, non credo sia possibile votare contro il provvedimento in oggetto che, pur con i suoi difetti, ha una qualità: quella di farla finita, una volta per tutte, con una legislazione frammentaria che ha causato solo ingiustizie e disfunzioni. Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BELUSSI, Relatore. Desidero dire ai colleghi intervenuti in questo senso, che condivido quanto osservato circa i ritardi registrati; ma desidero anche precisare che non credo essi siano imputabili alla nostra Commissione.

Per quel che riguarda le proposte di modifica avanzate da me e dal Governo, debbo pregiudizialmente dire che, se è vero che dobbiamo approvare il più rapidamente possibile il provvedimento in discussione, è altrettanto vero che non possia-

mo licenziare un testo contenente delle inesattezze di carattere formale esclusivamente per ragioni di tempo. Se il Senato vuole, può riesaminare ed approvare il testo da noi modificato nel giro di pochi giorni: non credo caschi il mondo se si aspettano otto giorni per avere un testo che alla fine sarebbe certamente più rispondente alle esigenze della categoria interessata.

Concludendo, desidero far osservare al collega Servello che il provvedimento non trascura affatto la questione del reinserimento dei profughi nel settore agricolo, facendo ad esso riferimento in ben tre articoli: il 24, il 25 e il 26. Se dei problemi sorgono in questo ambito, ciò accade per ragioni di carattere oggettivo e non per mancanza di disposizioni in proposito.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La nuova normativa si ispira al principio di prevedere un preordinato e stabile sistema di norme che si applicano ai connazionali già residenti in un qualsiasi paese estero nel quale eventi di varia natura abbiano determinato nei confronti dei connazionali medesimi la necessità al rimpatrio, accertata e dichiarata in base ad un'apposita procedura.

La frammentarietà della legislazione in materia, che, di volta in volta, ha previsto provvidenze per cittadini che rimpatriavano da determinati paesi, nonché il sistema seguito di sottoporre a limitazioni temporali le varie leggi introduttive o modificatrici delle provvidenze avevano indotto il Parlamento a sollecitare la predisposizione del provvedimento oggi all'esame della Commissione. Conseguentemente, nel corso della passata legislatura, il Governo presentò un disegno di legge, fatto proprio, nell'attuale, da diversi gruppi politici; per questa ragione il Governo ha consentito alla scelta, come testo base per la discussione degli articoli, della proposta di legge Gherbez.

In particolare, nel provvedimento viene seguito il principio della limitazione temporanea dell'applicazione delle singole provvidenze legata al periodo di tempo trascorso dalla data dell'esodo e alla na-

tura delle provvidenze stesse. Il sistema sopradelineato corrisponde all'esigenza di attribuire certezza alle situazioni giuridiche, tanto più opportuna in materia di leggi destinate a particolari categorie di cittadini, assicurando fra gli stessi una più scrupolosa parità di trattamento, ma evitando di incidere al di là del necessario e *sine die* sulle condizioni della generalità della popolazione.

Desidero far osservare al collega Servello che sottolineava il notevole ritardo nell'esame del provvedimento, che il Governo, proprio per non dar luogo ad ulteriori ritardi e per evitare un soprannumero di provvedimenti, ha, come ho detto poc'anzi, aderito alla proposta di legge di iniziativa parlamentare; ed allo stesso fine ha preso accordi con la Presidenza del Consiglio e con i Ministeri interessati affinché il Ministero dell'interno avesse la responsabilità del coordinamento degli interventi nel settore. Tant'è che alcuni degli emendamenti presentati sono il frutto di sollecitazioni provenienti da altre amministrazioni.

In sede di esame, presso il Senato, della normativa in argomento, sono stati accolti alcuni emendamenti presentati anche a nome di altri ministeri. Ma dalla data dell'approvazione del provvedimento al Senato ad oggi, nuove osservazioni sono pervenute all'amministrazione degli interni ed abbiamo ritenuto nostro dovere darne testimonianza e presentarle con la stessa sollecitudine con la quale era stata invitata l'amministrazione a farsene interprete presso la Camera dei deputati.

Ora, tenuto conto della fase avanzata dell'*iter* parlamentare, si ritiene che presso questa Commissione siano da proporre quegli emendamenti, di valore veramente essenziale, che sono ispirati alla esigenza di aggiornare talune disposizioni tratte dal testo legislativo della decorsa legislatura, le quali sono da ritenere ormai inattuali per le sopravvenute evoluzioni in fatto ed in diritto.

Inoltre, sono da correggere taluni errori materiali o difetti di coordinamento rilevabili nel testo approvato dal Senato.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Nell'ambito dei suddetti criteri si collocano gli emendamenti che il Governo sottoporrà all'esame della Commissione.

BELUSSI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 2319.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 2319.

ART. 1.

(*Titolari dei benefici*).

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

- 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
- 2) profughi dai territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;
- 3) profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
- 4) profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1) e 2) e 3);
- 5) figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà.

L'onorevole Pecchia Tornati ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 5) sostituire la parola: « il », con la parola: « un ».

PECCHIA TORNATI. Il perché dello emendamento è nell'ambiguità dell'espressione « ... purché profugo sia il genito-

re esercente la patria potestà »; infatti, con il nuovo diritto di famiglia, la patria potestà viene esercitata da entrambi i genitori. Facciamo in modo, dunque, che l'uno o l'altro, essendo profughi, permettano al proprio figlio di godere delle provvidenze in oggetto.

Esiste « un » genitore e non « il » genitore, a meno che, con sentenza, non venga tolta la patria potestà.

ZOLLA. Non contesto la sostanza del discorso dell'onorevole Pecchia, ma ciò che ella afferma nella sua motivazione è alquanto discutibile: usare l'articolo « il » o l'articolo « un », non cambia niente e non contrasta affatto con la sostanza del suo ragionamento.

FERRARI MARTE. L'articolo 1, al punto 5, stabilisce che gli interventi sono previsti per « figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal paese di provenienza purché profugo sia il genitore esercente la patria potestà ». Tale dizione non credo possa dare adito a dubbi, in quanto deve già essere stabilito chi eserciti, tra i due genitori, la patria potestà ed il riferimento è fatto al momento della separazione dei due.

BELUSSI, *Relatore*. Non credo possano esservi dubbi sul fatto che è implicito che anche la madre può esercitare la patria potestà, così come stabilito dal diritto di famiglia.

BALESTRACCI. In questo caso l'articolo « il » non è determinativo contrariamente alla accezione comune e vuole indicare sia l'uno, sia l'altro genitore.

PECCHIA TORNATI. Se tutti concordiamo con quest'interpretazione del punto 5) dell'articolo 1, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo testo originario.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Presupposti della qualifica).

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 1 del precedente articolo, i cittadini italiani già residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori della Libia, dell'Eritrea, della Somalia e dell'Etiopia che:

a) siano rimpatriati per motivi inerenti allo stato di guerra;

b) trovandosi in Italia, siano stati nella impossibilità di fare ritorno alla propria residenza per motivi inerenti allo stato di guerra od in conseguenza di situazioni causate dalla guerra o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori;

c) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o in conseguenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra o di avvenimenti politici.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 2 dell'articolo precedente, i cittadini italiani, residenti prima del 10 febbraio 1947 nei territori ivi indicati dai quali siano stati costretti ad allontanarsi o nei quali non abbiano potuto fare ritorno, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico. Sono considerati profughi anche i cittadini italiani sopra indicati che si siano trasferiti o trattenuti in territori sui quali la sovranità dello Stato italiano sia stata ripristinata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati profughi, ai sensi del numero 3 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della guerra o non abbiano potuto fare ritorno alla loro residenza per cause comunque determinate da avvenimenti di carattere bellico o politico.

Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente, i cittadini italiani che siano rimpatriati dai paesi esteri, o trovandosi in Italia non possano farvi ritorno, a causa di situazioni di ca-

rattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di necessità al rimpatrio.

I connazionali, forniti di apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare italiana, debbono risultare residenti nei paesi di provenienza in data anteriore a quella dell'insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio indicata nell'apposito provvedimento dichiarativo e rimpatriati successivamente a tale data.

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dichiarativi dello stato di necessità — emanati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge — cessano di avere efficacia dopo un anno dalla predetta data, salvo provvedimenti di proroga.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge e per i fini da essa previsti, l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio, nel quale verranno a trovarsi in qualsiasi paese estero i connazionali ivi anagraficamente residenti, sarà dichiarata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sulla base delle segnalazioni pervenute al riguardo dalle autorità diplomatiche accreditate nei predetti paesi.

Tale decreto cessa di avere efficacia dopo due anni dalla data di insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, indicata dal decreto stesso, salvo provvedimento di proroga.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, dopo le parole: dichiarativi dello stato di necessità, aggiungere le seguenti: e le precedenti norme di legge che hanno esteso i benefici per i profughi di guerra alle altre categorie di connazionali rimpatriati.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

(Categorie escluse).

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualità di dipendenti di ruolo dello Stato o di Enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

(Riconoscimento della qualifica di profugo).

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale.

I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data di cui al primo comma.

Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 38.

Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

- 1) le generalità complete;
- 2) la località di attuale residenza in Italia;

- 3) il territorio di provenienza;
- 4) le circostanze che hanno determinato il rimpatrio.

La decisione sulla domanda di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: dalla data di cui al primo comma, con le altre: dalla data suddetta.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

(Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo).

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1 spetta all'atto del rientro in patria una indennità di lire 500.000 *pro capite*.

L'indennità è corrisposta dalla prefettura nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o da quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la residenza.

L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita oltre tre mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza, indicata nello attestato consolare di rimpatrio.

Ai profughi che ne facciano richiesta è concesso, ai sensi del successivo articolo 9, un contributo straordinario *pro capite* di lire 8.000 giornalieri per 45 gior-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

ni, da erogare in unica soluzione, per la loro iniziale ed autonoma sistemazione.

Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla Prefettura e localizzati presso la sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso qualsiasi ufficio postale, a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Ai profughi di cui ai nn. 4) e 5) dell'articolo 1 spetta una indennità di lire 500.000 *pro capite* ».

Aggiungere al terzo comma le seguenti parole: né è dovuta quando la indennità venga richiesta dai profughi oltre tre mesi dall'inizio della residenza o dalla data di nascita dei figli nati in Italia ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

Gli onorevoli Belussi, Balestracci, Pecchia Tornati e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma aggiungere il seguente:

« L'indennità di cui al primo comma ed il contributo straordinario di cui al quarto comma sono annualmente aggiornati secondo l'indice di aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT ».

Poiché l'approvazione di quest'emendamento importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione sull'articolo 5 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

(Ricoveri in istituti).

Ai profughi di cui al n. 4 dell'articolo 1, che abbiano superato il 60° anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, in luogo dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5, la priorità al ricovero in idonei istituti.

L'onorevole Pecchia Tornati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

PECCHIA TORNATI. Due, fondamentalmente, sono i motivi per i quali chiedo la soppressione dell'articolo 6. Prevedere che, a richiesta dell'interessato, si possa usufruire di un beneficio regionale al posto di quello statale, con il conseguente passaggio del carico finanziario dal bilancio dello Stato a quello delle regioni e senza che sia in alcun modo indicato che comunque il corrispettivo onere verrà ad esse rimborsato, determinerebbe un aggravio di spesa nei confronti delle regioni che a me non pare opportuno. Ma la questione fondamentale è che — così come recita l'articolo 6 — ai profughi rimpatriati è riconosciuta, in luogo dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5, la priorità al ricovero in idonei istituti. Ciò significa, in pratica, che i ricoverati nei suddetti istituti non avranno più diritto all'indennità di cui al citato articolo 5. Ritengo, invece, che questa debba spettargli e che sia demandato alle leggi regionali, che disciplinano le forme e le modalità della realizzazione della sicurezza sociale, stabilire che il pagamento in certi servizi avviene in misura proporzionale al reddito che ciascuno

possiede. Si tratta, in pratica, non di sommare due benefici, ma di specificare che se il cittadino che viene ricoverato in quegli idonei istituti gode di quella indennità riconosciuta al primo comma dell'articolo 5, avrà decurtata l'indennità medesima di una quota; ciò vale per tutti i cittadini che vengano a trovarsi in identiche condizioni e che pur non godendo di quell'indennità abbiano, comunque, un reddito prefissato.

ZOLLA. A me pare che dovremmo stare ben attenti per non incorrere in errori. L'indennità che viene riconosciuta, per un certo numero di anni ed a quei cittadini italiani che abbiano le qualità per essere riconosciuti profughi, a che fine viene corrisposta? Al fine di favorire, in un certo senso, il loro inserimento, in maniera attiva, nella società. Ora, nel timore che questo tipo di inserimento non sia realizzabile subito si fissa quell'indennità a carico dello Stato o della regione. Al contempo, però, si precisa che il cittadino rimpatriato che ha ottenuto la qualifica di profugo può aver raggiunto il sessantesimo anno di età e, pertanto, quell'indennità non servirebbe ai fini del reinserimento ma verrebbe ad essere una sorta di elargizione previdenziale che finirebbe col cessare. Allora, ad evitare ciò si precisa che al cittadino inabile e che non potrà trovare un inserimento produttivo si riconosce la facoltà di essere ricoverato in un istituto. È chiaro, quindi, che se manteniamo l'indennità anche quando è avvenuto il ricovero in istituto, l'indennità non ha più quei connotati per i quali è stata prevista, diviene, cioè, una indennità comunque riconosciuta al profugo, per un certo numero di anni. E non credo sia questa la *ratio* del provvedimento.

VIETTI. L'ultimo comma dell'articolo 7 specifica che quell'indennità compete anche a coloro che lascino il ricovero; sarebbe, dunque, un incentivo a che il ricovero non sia definitivo. La richiesta di entrare in idoneo istituto potrebbe essere dovuta alle difficoltà del ritorno in patria,

ma in seguito, determinandosi situazioni migliori, il ricoverato potrebbe lasciare l'istituto e godere, in quel momento, dell'indennità di lire 500 mila.

Non ritengo giusto, a differenza di quanto sostiene la collega, onorevole Pechia, che le regioni debbano farsi dare una parte di quella indennità; semmai, potrebbero farsi corrispondere un sussidio giornaliero e non l'indennità *una tantum*.

GUALANDI. È reale il pericolo che, essendo questa materia molto delicata e di competenza regionale, togliendo l'indennità, si finisca per far carico alla regione non solo del ricovero — e ciò è previsto dalla legge — ma anche di quel minimo di assistenza dovuta a queste persone che non vivono ovviamente solo di medicine.

BALESTRACCI. Mi rendo conto che l'osservazione svolta dal collega Zolla ha una sua validità, ma desidero ricondurre il discorso alla sostanza della questione. Sono contrario alla soppressione dell'articolo perché il suo dispositivo rappresenta un'indicazione, anche se di una linea di tendenza, per le regioni. Non posso nascondermi, però, che la possibilità di una scelta alternativa tra ricovero e indennità è, su un piano concreto, assolutamente improduttiva oltre che lesiva della dignità delle persone cui la disposizione è rivolta, le quali, per altro, si trovano in situazioni molto precarie.

Personalmente, quindi, propendo per il mantenimento dell'articolo, sopprimendo, però, l'espressione « in luogo dell'indennità di cui al primo comma dell'articolo 5 »; e questo tenendo conto del fatto che si tratta di una indennità indicizzata di 500 mila lire che si contrappone alla possibilità di un ricovero che non è destinato a durare uno o due mesi, se si tratta davvero di cittadini inabili. Nel caso in cui si prevedesse una continuità di erogazione, si potrebbe anche discutere di alternativa; allo stato, così non è, per cui la questione non mi pare proponibile. E non dimentichiamo neppure che

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

l'onere che le regioni sono chiamate a sostenere non è certo pesante e che la *ratio* della norma dovrebbe essere quella — come ho già detto all'inizio di questo mio intervento — di dare alle regioni una indicazione di priorità rispetto ai ricoveri per le persone inabili.

Concludendo, debbo precisare che ove si venisse ad una soluzione del tipo di quella da me indicata, si dovrebbe anche sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 7.

PECCHIA TORNATI. Ritiro l'emendamento soppressivo dell'articolo 6.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

« Ferma restando la competenza regionale in materia di ricoveri in istituti, indicata del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai profughi di cui ai nn. 4) e 5) dell'articolo 1, che abbiano superato il sessantesimo anno di età o che siano inabili all'abituale attività lavorativa, ed ai minori, è riconosciuta, ove ne facciano richiesta, la priorità ai ricoveri in idonei istituti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

(Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero).

Ai profughi che si dimettono dalle comunità protette di Alatri, Aversa, Marina di Carrara, Napoli, Tortona e Trieste, nonché dalle case di riposo di Bari e di Pigna e dal cronicario di Padriciano, gestiti dalle Regioni, sarà corrisposta a carico del Ministero dell'interno un'indennità di sistemazione di lire 500.000 *pro capite*.

Detta indennità compete anche ai profughi di cui al precedente articolo 6 allo atto della cessazione del ricovero.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: « Alatri, Marina di Carrara, Tortona e Trieste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La relatrice, onorevole Belussi, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Belussi, Balestracci Pecchia Tornati e Marte Ferrari hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« L'indennità di cui al primo comma è annualmente aggiornata secondo l'indice di aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT ».

Poiché l'approvazione di questo emendamento comporterebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione sull'articolo 7 è pertanto sospesa.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

(Erogazione di sussidi straordinari).

Ai profughi che si trovino in particolari situazioni, possono essere concessi, a carico del Ministero dell'interno, durante il periodo di 45 giorni dal rimpa-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

trio, sussidi straordinari nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio.

(È approvato).

ART. 9.

(Stato di bisogno).

Le provvidenze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente titolo trovano applicazione soltanto a favore dei profughi che versano in stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel Paese di provenienza, e debitamente accertato dal Ministero dell'interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica.

I benefici di cui ai citati articoli possono essere concessi ai profughi che allo atto del rimpatrio dichiarino per iscritto, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno. Qualora dai successivi accertamenti tale condizione risulti inesistente, il profugo è tenuto a rimborsare l'importo delle indennità e delle prestazioni ricevute.

(È approvato).

Avendo sospeso la discussione degli articoli 5 e 7 perché gli emendamenti ad essi presentati devono essere trasmessi alla V Commissione bilancio, in quanto se approvati comporterebbero una variazione finanziaria, l'esame dell'articolo 10 è accantonato, avendo ad oggetto il finanziamento della spesa.

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

(Interventi assistenziali integrativi).

Le Regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuità tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bi-

sogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti.

Le Regioni possono disciplinare, altresì, gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

(È approvato).

ART. 12.

(Comunicazione ai comuni).

Le amministrazioni dello Stato debbono comunicare tempestivamente alle Regioni ed ai comuni gli interventi assistenziali di prima necessità effettuati a favore dei profughi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

(Assunzioni obbligatorie).

Ai soli fini delle assunzioni previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, presso pubblici e privati datori di lavoro, i profughi, in possesso della formale qualifica, che siano disoccupati e che non abbiano superato il 55° anno di età, sono equiparati agli invalidi civili di guerra, di cui al secondo comma dell'articolo 2 di detta legge e debbono essere mantenuti al lavoro fino al raggiungimento del minimo pensionabile.

Nelle assunzioni presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le Aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa i quali abbiano complessivamente più di 35 dipendenti, trovano integrale applicazione le disposizioni previste per gli enti pubblici dalla normativa richiamata nel comma precedente.

Sono soggetti all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo i privati datori di lavoro che occupino oltre 50 dipendenti, tra operai, impiegati e diri-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

genti, con esclusione degli appartenenti alle altre categorie protette obbligatoriamente occupati nonché, per le aziende costituite in cooperativa di lavoro, degli operai ed impiegati che ne siano soci.

BELUSSI, *Relatore*. Dire che questa particolare categoria di cittadini debba essere mantenuta al lavoro fino al raggiungimento del minimo pensionabile significa configurare una forma di stabilità assoluta nel rapporto di lavoro che, anche in considerazione dell'avanzato sistema di tutela nei confronti dei licenziamenti individuali, finirebbe col creare una forma di ingiustificato privilegio rispetto ad altre categorie.

Al primo comma dell'articolo 13, quindi, propongo di sopprimere le parole da « e debbono », fino alla fine del comma.

FERRARI MARTE. Condivido l'osservazione della collega Belussi, ma ritengo che ai fini del conseguimento della pensione debba essere riconosciuto ai profughi il beneficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

ZOLLA. La precisazione dell'onorevole Ferrari Marte è pertinente, ma a me sembra eccessivo prevedere per i profughi un particolare tipo di protezione che va ben oltre quella che accordiamo a qualunque altra categoria. Introduciamo un principio diverso che è palesemente in contrasto con tutta la legislazione in materia di lavoro. Cosa succederebbe se il datore di lavoro dovesse fallire? Forse, la società dovrebbe sopravvivere perché vi è un dipendente che non può essere licenziato?

Dovremmo specificare, semmai, che il beneficio al quale si riferiva l'onorevole Ferrari Marte, debba intendersi sino al maturare del minimo previdenziale.

BELUSSI, *Relatore*. Non possiamo prevedere uno stato giuridico diverso da quello degli altri lavoratori.

FERRARI MARTE. Questi cittadini hanno una situazione particolare; infatti, non avendo potuto avere diritti di carattere

previdenziale, non credo sia attuare una discriminazione se oggi, ritornando in patria, si riconosce loro la possibilità di lavorare fino a che maturino il diritto di avere il minimo di assistenza previdenziale ai fini del conseguimento del minimo pensionabile.

BALESTRACCI. Indubbiamente, l'esigenza di far conseguire una contribuzione minima per poter raggiungere il trattamento pensionistico è reale e da tenere in prioritaria considerazione, ma essa non può essere soddisfatta con una formulazione che finirebbe col creare problemi di disparità di trattamento rispetto alle altre categorie cui i profughi sono stati assimilati. Del resto, dire che devono essere mantenuti al lavoro fino al raggiungimento del minimo pensionabile potrebbe anche significare una lesione del loro diritto alla salute qualora, ad esempio, qualcuno venga a trovarsi in non buone condizioni fisiche. È giusto, quindi, l'obiettivo di far maturare il minimo di pensionabilità, ma per raggiungerlo non possiamo attuare criteri discriminanti rispetto ad altre categorie, criteri che, oltre tutto, finirebbero con l'essere lesivi nei confronti degli stessi interessati.

Il giorno in cui questi fossero « deteriorati » nella salute, non capisco perché non possano lasciare il lavoro senza con ciò perdere il diritto al trattamento pensionistico.

PECCHIA TORNATI. La preoccupazione per cui la formulazione resta ambigua e cioè prevedere per i profughi un trattamento migliore rispetto a quello previsto per altre categorie privilegiate, non ha ragione d'essere perché già queste ultime godono della stessa possibilità.

BELUSSI, *Relatore*. Per venire incontro alle varie esigenze emerse nel dibattito, insieme ai colleghi Balestracci e Marte Ferrari presento il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « e debbono » fino alla fine del comma e aggiungere le seguenti: « Il be-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

neficio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, è riconosciuto ai profughi, in possesso della formale qualifica, fino alla maturazione del periodo previdenziale minimo ai fini del conseguimento della pensione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento degli onorevoli Belussi, Balestracci e Ferrari Marte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 14.

(*Personale insegnante*).

Gli insegnanti incaricati con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle scuole italiane di cui al testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché negli Istituti italiani di cultura, ed ai quali sia riconosciuta la qualifica di profugo sono assunti a domanda in servizio non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, per l'insegnamento per il quale sono in possesso di titolo di abilitazione e di studio valido ai sensi delle vigenti norme, nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale. Essi sono utilizzati anche in soprannumero, qualora non vi sia vacanza o disponibilità di posto o di cattedra.

Il personale di cui al presente articolo è assegnato possibilmente a scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo periodo, sostituire le parole da « ...con incarico a tem-

po indeterminato » fino a « ... funzionanti nel territorio nazionale », con le seguenti: « ... nelle scuole ed istituti di istruzione di corrispondente grado funzionanti nel territorio nazionale, nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per l'assunzione del personale docente non di ruolo delle medesime istituzioni scolastiche, per l'insegnamento per il quale sono in possesso del titolo di abilitazione e di studio prescritto »;

Al primo comma, sostituire la parola « utilizzati » con la parola « assunti ».

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma, primo periodo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al primo comma, secondo periodo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(*Personale non insegnante*).

Il personale non insegnante assunto con decreto del Ministro degli affari esteri ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, in servizio all'estero nelle istituzioni scolastiche di cui al precedente articolo 14, nonché negli Istituti italiani di cultura, al quale sia riconosciuta la qualifica di profugo, è assunto a domanda, anche in soprannumero, in servizio non di ruolo con la qualifica corrispondente a quella posseduta, nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria e secondaria funzionanti nel territorio nazionale. Esso è assegnato possibilmente in scuole o istituti indicati nella domanda di assunzione.

(*È approvato*).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Decadenza del diritto).

Le disposizioni del presente titolo, con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano fino a 4 anni dalla data di rimpatrio del profugo o entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il relatore onorevole Belussi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le seguenti parole: « con esclusione per quelle contenute nell'articolo 13, già previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

BELUSSI, *Relatore*. La norma prevede che le provvidenze siano previste fino a quattro anni dalla data di rimpatrio del profugo. A mio giudizio tale limitazione non ha alcuna giustificazione e tanto meno tutela i profughi.

FERRARI MARTE. Non sono favorevole a questo emendamento del relatore; infatti le condizioni per cui una persona può essere sottoposta al collocamento obbligatorio possono verificarsi successivamente, anche perché il suo *status* produttivo ed economico può venire ad essere modificato per diversi motivi.

ZOLLA. La *ratio* della legge è quella di tendere a dare una sistemazione a dei cittadini italiani rimpatriati per diversi motivi e a permettere loro l'inserimento nel mondo del lavoro sì da renderli uguali a tutti gli altri. Diversamente si avrebbe il perpetuarsi di una condizione disagiata con dei cittadini che possono solo contare su uno Stato di tipo assistenziale.

BELUSSI, *Relatore*. Insisto sull'emendamento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

FERRARI MARTE. Desidero ricordare che i profughi della Dalmazia continuano a mantenere certi diritti - quali quelli inerenti all'assegnazione della casa - a distanza di 30 anni dal rimpatrio. Invito, pertanto, la relatrice a non insistere sul proprio emendamento.

BALESTRACCI. Sarebbe interessante sapere come si sia, sino ad oggi, comportata la pubblica amministrazione con riferimento ai problemi di cui si discute.

Credo che la norma in questione miri a mettere ordine nel settore. Desidero pure ricordare che nella comunità protetta di Marina di Carrara i profughi sono stati tutti collocati, per cui non credo sia il caso di introdurre una discriminazione *a posteriori* quando i problemi sono già stati risolti e facendosi sempre riferimento a persone che non hanno abbandonato la propria attività per libera scelta.

Per queste ragioni, invito anch'io la relatrice a ritirare il proprio emendamento.

BELUSSI, *Relatore*. Alla luce dello orientamento espresso dalla maggioranza dei colleghi, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 16 nel suo testo originario.

(È approvato).

Poiché agli articoli dal 17 al 28 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 17.

(*Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività*).

I profughi di cui all'articolo 1, i quali intendano riprendere, in qualsiasi comune in cui, a tal fine, stabiliscano la propria residenza, l'attività artigianale, commerciale, industriale e professionale già legalmente esercitata per la durata di almeno un anno prima del rimpatrio nei territori di provenienza, hanno diritto di

ottenere da parte degli organi competenti l'autorizzazione, la concessione, il provvedimento, la licenza di esercizio o l'iscrizione all'albo relativamente all'attività corrispondente, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.

Per quanto riguarda la ripresa dell'attività professionale, l'iscrizione all'albo sarà subordinata al possesso dei necessari requisiti subiettivi.

Le relative domande devono essere presentate non oltre quattro anni o dalla data del rimpatrio, o da quella di entrata in vigore della presente legge, salvi i diversi termini previsti negli articoli seguenti.

Per il procedimento di iscrizione agli albi e per le impugnative avverso i dinieghi si applicano, in quanto compatibili, le norme attualmente in vigore.

(È approvato).

ART. 18.

(Esercizio della professione di notaio).

I profughi di cui all'articolo 1, i quali nei territori di provenienza abbiano esercitato la professione di notaio, sono, a domanda, temporaneamente assegnati in soprannumero al comune capoluogo di un distretto notarile da essi indicato, previo accertamento, da parte del Ministero di grazia e giustizia, del possesso del prescritto titolo di studio, dell'effettivo esercizio dell'attività suddetta, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

La predetta domanda deve essere presentata non oltre un anno dalla data del rimpatrio.

I notai in soprannumero di cui al primo comma sono successivamente iscritti di ufficio tra i concorrenti a tutte le sedi vacanti nel distretto cui appartengono, sino a quando non conseguano il trasferimento.

(È approvato).

ART. 19.

(Farmacisti profughi).

Per i profughi di cui all'articolo 1 che nel paese di provenienza abbiano eser-

citato la professione di farmacista, l'iscrizione all'albo professionale è titolo sufficiente per l'acquisto di una farmacia.

I profughi di cui all'articolo 1, già titolari di farmacia nel paese di provenienza, hanno diritto ad ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità sanitarie entro un triennio dalla data di rimpatrio, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia - nei limiti di disponibilità della pianta organica - previo accertamento dell'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti o dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e dell'effettivo possesso della titolarità sulla base di documentazione rilasciata dall'autorità consolare, nonché dei requisiti di moralità e di condotta.

Il profugo perseguitato politico già titolare di farmacia all'estero, cui non sia stata assegnata la sede farmaceutica, ha il diritto di ottenerla, anche se invalido, facendosi rappresentare da un direttore responsabile a tutti gli effetti.

Non possono essere comunque conferite, ai sensi del comma precedente, le farmacie vacanti il cui precedente titolare abbia il figlio o in difetto di figlio; il coniuge farmacista, purché iscritti all'albo.

Le domande, volte ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia, presentate dai profughi e assimilati ai profughi a norma delle vigenti disposizioni in materia e non ancora definite, si intendono proposte ai sensi e agli effetti del secondo comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 20.

(Conferimento di farmacie).

I profughi di cui all'articolo 1, che nel paese di provenienza abbiano esercitato la professione di farmacista, sono ammessi a partecipare ai concorsi per il conferimento di farmacie, indipendentemente dal possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il servizio prestato nel Paese di provenienza è valutato come il corrispondente servizio svolto nel territorio nazionale, sulla base della documentazione italiana. Ai profughi di cui al primo comma del presente articolo sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Il punteggio complessivo conseguito nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale non può comunque superare, anche a seguito di tale maggiorazione, i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.

(È approvato).

ART. 21.

(Licenza di vendita di generi di monopolio).

Il beneficio di cui all'articolo 17 non spetta, per quanto riguarda la concessione della licenza di vendita di generi di monopolio, al profugo che abbia rinunciato alla stessa licenza nel territorio di provenienza.

Qualora la cessazione dell'esercizio della licenza di vendita di generi di monopolio nel territorio di provenienza sia imputabile a causa di forza maggiore, attestata dall'autorità consolare, il profugo non perde il diritto alla reintegrazione nell'attività commerciale.

(È approvato).

ART. 22.

(Autotrasporto di persone o di cose).

I profughi di cui all'articolo 1, che nei paesi di provenienza hanno esercitato, per la durata di almeno un anno, l'attività di autotrasporto di persone o di cose e che intendano riprendere la stessa attività in qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a domanda da presentarsi alle competenti autorità entro due anni dalla data del rimpatrio, le prescritte licenze ed au-

torizzazioni di esercizio, anche in soprannumero.

Tale facoltà può essere esercitata per ottenere il rilascio di una sola licenza od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti nel paese di provenienza.

(È approvato).

ART. 23.

(Rivendite di giornali).

I profughi, già titolari all'estero di una rivendita di giornali, che presentino domanda entro due anni dalla data del rimpatrio, anche in deroga alle vigenti disposizioni possono riprendere le loro attività in qualsiasi comune, purché nel rispetto dei limiti di distanza fra rivenditori e delle situazioni locali che ne consentono l'effettivo esercizio.

Le Commissioni paritetiche interregionali, verificata la sussistenza delle condizioni, sono tenute a consegnare ai profughi le tessere di rilevamento o di autorizzazione all'esercizio dell'attività di rivenditore.

(È approvato).

ART. 24.

(Ripresa dell'esercizio di attività agricola).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano attività agricola nei paesi di provenienza e i componenti del nucleo familiare che non svolgevano attività diversa, sono considerati coltivatori diretti ai fini della concessione dei benefici previsti dai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, e 5 marzo 1948, n. 121, rispettivamente ratificati con leggi 22 marzo 1950, n. 114, e 11 marzo 1953, n. 159; dalle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, e 14 agosto 1971, n. 817, dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e 23 dicembre 1974, n. 688, dal decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, convertito nella legge 22 dicembre 1975, n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle altre leggi statali e regionali relative ai col-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

tivatori diretti, nonché ai fini degli interventi effettuati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

I profughi di cui al precedente comma hanno titolo di preferenza, nel rispetto dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nell'applicazione delle procedure previste dalle leggi sopra richiamate, sempre che presentino la relativa istanza non oltre cinque anni dalla data del rimpatrio e ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

I benefici predetti sono concessi ai profughi di cui all'articolo 1 anche se temporaneamente occupati in attività non agricola e in deroga alla composizione del nucleo familiare, purché si impegnino ad esercitare l'attività agricola come attività principale nei successivi dieci anni, pena la revoca dei benefici ottenuti.

(È approvato).

ART. 25.

(Agricoltura e fondi rustici).

I profughi di cui all'articolo 1, che hanno acquistato fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono ottenere mutui agevolati per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ai sensi delle vigenti leggi in materia.

L'articolo 13 della legge 14 agosto 1971, n. 817, si applica altresì ai profughi coltivatori diretti che abbiano acquistato aziende agricole anche dopo il 26 maggio 1965.

L'intervento della Cassa per la formazione della proprietà contadina sarà limitato alle passività accertate dagli organi regionali competenti per territorio.

Ai profughi coltivatori diretti, singoli o associati, sono concessi benefici secondo l'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito con modificazioni nella legge 26 novembre 1969, n. 828, per la trasformazione delle passività onerose derivanti da mutui a tasso pieno o prestati a breve o medio termine, anche se soltanto l'acquisto e la trasformazione siano risultate onerose.

L'articolo 2 di cui al comma precedente, si applica anche ai coltivatori diretti, che abbiano subito più di una calamità nel periodo di cinque anni.

All'onere si farà fronte con i fondi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

(È approvato).

ART. 26.

(Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina).

Alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 provvedono le Regioni, sulla base delle proprie disposizioni legislative, ovvero la Cassa per la formazione della proprietà contadina, ai termini del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni. La Cassa per la formazione della proprietà contadina opera direttamente o per il tramite degli enti di sviluppo, in conformità a quanto previsto dal titolo II della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche.

Qualora i terreni siano stati acquistati con l'intervento finanziario della Cassa, le spese inerenti alle trasformazioni fondiarie potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel residuo debito ancora in essere, contratto dai profughi per l'acquisto dei terreni. Nel caso, invece, che i profughi stessi intendano avvalersi, sempre per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussione agli istituti di credito concedenti il mutuo, sino alla concorrenza del relativo importo di spesa riconosciuta ammissibile.

(È approvato).

ART. 27.

(Finanziamenti).

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei paesi di provenienza attività industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a pa-

rità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

(È approvato).

ART. 28.

(Esenzioni doganali).

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attività economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorità consolare.

Il beneficio dell'esenzione è concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale è dichiarato lo stato di necessità. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purché gli stessi ne possano dimostrare la proprietà.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 29.

(Agevolazioni tributarie
in materia di imposte dirette).

Ai contributi, ai sussidi e alle anticipazioni percepiti in applicazione della presente legge si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la disciplina delle agevolazioni tributarie.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Le parole: « di cui al secondo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 », *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 30.

(Ripresa dell'attività scolastica).

I profughi di cui all'articolo 1, provenienti dalle scuole e dagli istituti italiani funzionanti all'estero, che in sede di scrutinio finale o di esame di idoneità abbiano conseguito la promozione, saranno iscritti nelle scuole e negli istituti del territorio nazionale.

A tal fine, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno stabilite la scuola e la classe alle quali gli alunni possono essere ammessi, tenuto conto della diversa durata dei corsi di studi.

Speciali corsi di recupero o di adattamento possono essere organizzati, a cura del Ministero della pubblica istruzione, al fine di armonizzare la preparazione degli alunni ed assicurare la prosecuzione degli studi secondo l'ordinamento della scuola di provenienza.

Possono essere istituite sessioni speciali di esami di riparazione, di idoneità o di integrazione riservate agli alunni che non abbiano potuto chiedere la partecipazione a detti esami per la sessione autunnale nelle scuole o negli istituti italiani all'estero.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

L'esame consiste in un colloquio diretto ad accertare, attraverso una valutazione globale, l'idoneità del candidato a frequentare la classe per la quale l'esame stesso è sostenuto.

Potrà inoltre essere istituita una sessione speciale di esami di maturità riservata agli alunni che non abbiano potuto partecipare a detti esami nella sessione normale, nelle scuole o negli istituti italiani funzionanti all'estero. L'esame si svolgerà secondo le procedure e le modalità di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119.

I candidati di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono, a domanda, ammessi alla frequenza della classe subordinatamente all'esito favorevole dell'esame-colloquio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole da: « le procedure e le modalità... » fino a: « ... legge 5 aprile 1969, n. 119 », con le parole: « le norme in vigore per lo svolgimento degli esami di maturità ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 31.

(Assistenza scolastica).

Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di pro-

fugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi prescritti dalle norme stesse.

I posti gratuiti riservati nei convitti e negli istituti, di cui alle lettere a), b) e g) dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma.

Il Ministero della pubblica istruzione può concludere accordi e, nei limiti delle disponibilità del capitolo 3273 del proprio stato di previsione della spesa, stipulare anche convenzioni con opere ed istituti di istruzione ed educazione per l'assegnazione di posti gratuiti agli alunni di cui sopra, che non abbiano potuto trovare sistemazione negli istituti indicati nel precedente comma.

Agli studenti universitari indicati nel primo comma è concesso, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno accademico dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge citata.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

Gli studenti degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado

ed artistica e delle università statali o abilitati a rilasciare titoli legalmente riconosciuti, in possesso della qualifica di profugo e dell'attestazione che versano in stato di bisogno accertato ai sensi dell'articolo 9, sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi per il periodo di due anni scolastici, dalla data del rimpatrio.

Per agevolare la frequenza scolastica degli studenti iscritti alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, o abilitati a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, gli interventi assistenziali previsti dalle norme vigenti saranno disposti anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dalle norme stesse.

I posti gratuiti e semigratuiti ordinari di cui all'alinea 1, presso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato aventi sede nelle regioni a statuto speciale, nonché quelli gratuiti riservati di cui all'alinea 2, lettera d) dell'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, che risultino non assegnati dopo l'espletamento dei relativi concorsi, sono attribuiti, anche in deroga alle norme vigenti, secondo le disposizioni che il Ministero degli affari esteri emanerà con apposita ordinanza, agli studenti delle scuole secondarie indicati nel primo comma.

Agli studenti universitari indicati nel precedente primo comma le opere universitarie aventi sede nelle regioni a statuto speciale concedono, a domanda, l'assegno di studio di cui alla legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni, per il primo anno dalla data del rimpatrio, anche in deroga ai requisiti soggettivi previsti dagli articoli 2 e 3 della medesima legge e successive modificazioni.

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

(*Equipollenza dei titoli di studio*).

I profughi di cui all'articolo 1, in possesso di titoli finali di studio, possono ottenere anche l'equipollenza con i corrispondenti titoli finali di studio italiani. Coloro i quali siano in possesso di titoli di studio intermedi possono ottenere anche l'equipollenza coi titoli finali italiani di grado immediatamente inferiore.

Il provvedimento, con cui viene riconosciuta l'equipollenza, è emanato dal provveditore agli studi della provincia nella quale gli interessati hanno stabilito o intendono stabilire la loro residenza. Le modalità, le condizioni e i presupposti per l'emanazione del suddetto provvedimento sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Ministro degli affari esteri.

Le disposizioni contenute nel presente articolo nulla innovano alla vigente disciplina in materia di prosecuzione degli studi presso le scuole italiane statali, parreggiate o legalmente riconosciute, di cui all'articolo 14 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

(*E approvato*).

ART. 33.

(*Dispensa dalla ferma di leva*).

I profughi di cui all'articolo 1, che siano soggetti agli obblighi del servizio militare, possono, a domanda, essere dispensati, in tempo di pace, dal compiere la ferma di leva.

La relativa richiesta in carta semplice, corredata dall'attestazione della qualifica di profugo rilasciata dal prefetto, dovrà essere presentata agli uffici di leva, per gli iscritti nelle liste di leva non ancora arruolati, o ai distretti militari competenti per territorio, per gli arruolati dispensati dal presentarsi alle armi quali regolarmente residenti all'estero, che rimpatriano prima del compimento del ventottesimo anno di età.

(*E approvato*).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 34.

(Assegnazione di alloggi).

La Regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.

La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.

Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.

Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.

Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.

Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.

Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:

« 8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2 ».

La relatrice, onorevole Belussi ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: « sentiti i rappresentanti delle organizzazioni dei profughi » con le altre: « sentiti due rappresentanti delle organizzazioni degli assegnatari ».

BELUSSI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che viene incontro all'esigenza, prospettata dalla categoria, di essere meglio rappresentata attraverso la presenza degli assegnatari nella apposita commissione.

FERRARI MARTE. Nella commissione sono rappresentate le categorie dei lavoratori, per cui non si vede la ragione per inserire una specifica rappresentanza degli assegnatari; presenza che, per altro, avrebbe un significato assolutamente corporativo.

Invito, pertanto, la relatrice a ritirare il proprio emendamento.

BELUSSI, *Relatore*. Accolgo l'invito e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 34 nel suo testo originario.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 35.

(Riscatti).

I profughi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi (ex Opera nazionale profughi giuliani e dalmati) o dello Stato, amministrati dallo stesso ente ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita.

Tale facoltà può essere esercitata entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La relatrice, onorevole Belussi, ha presentato il seguente emendamento:

Al quarto rigo, inserire dopo le parole: « già di proprietà », le altre: « dello Istituto autonomo case popolari ».

ZOLLA. Ricorda che, un tempo, esisteva la « Opera profughi giuliano-dalmati » che possedeva un grosso patrimonio edilizio che veniva assegnato a dei profughi ai quali veniva riconosciuta, dopo un certo numero di anni, la possibilità di riscattare l'alloggio. Questo patrimonio immobiliare dell'Opera nazionale profughi giuliani e dalmati è passato all'Istituto autonomo delle case popolari; allora, qui, l'inserimento di detto istituto serve solo a consentire questo diritto di riscatto, essendo intervenuto il mutamento della proprietà del patrimonio immobiliare stesso.

PECCHIA TORNATI. Nella sostanza, il gruppo comunista è d'accordo.

FERRARI MARTE. A me pare che l'onorevole Zolla stia complicando la questione.

ZOLLA. In effetti, onorevole Ferrari Marte, sono stato un po' frettoloso.

L'articolo 35 stabilisce che i profughi che risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi già di proprietà dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o dello Stato, possono richiedere il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione da locazione semplice a contratto con patto di futura vendita. Ora, dire che la proprietà di quegli alloggi può anche essere dello Stato, potrebbe far supporre che viene riconosciuta al profugo la facoltà di riscattare un alloggio dello Stato, ma non la possibilità di riscattare un alloggio dell'Istituto case popolari.

GUALANDI. Non possiamo regolamentare gli IACP attraverso una norma. A mio avviso, sarebbe bene lasciare la dizione dell'articolo, così come è.

BELUSSI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 35 nel testo di cui ho dato lettura.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 36.

(Particolari categorie di profughi).

Sono considerati profughi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge anche i connazionali che sono emigrati nello Zaire in data successiva alla insorgenza dello stato di necessità al rimpatrio, dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 1968, limitatamente al periodo 30 giugno 1960-24 maggio 1968.

Lo stesso principio viene applicato ai connazionali che siano emigrati in Paesi per i quali si sia verificata analoga situazione.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 36 di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 36 si intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 37.

(Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari).

Le attestazioni previste dalla presente legge ai fini del riconoscimento della qualifica di profugo, nonché le certificazioni dell'esercizio dell'attività professionale svolta nei Paesi di provenienza da parte dei profughi sono rilasciate dalle competenti autorità consolari, fatta salva la facoltà del Ministero degli affari esteri di integrarle, ove necessario.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 38.

(Decorrenza dei termini).

I profughi di cui all'articolo 1 che siano rimpatriati prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere i benefici della stessa presentando domanda entro un anno dalla

anzidetta data o entro il maggior termine previsto dalle singole disposizioni sopra indicate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « possono chiedere i benefici della stessa », *inserire le altre:* « esclusi quelli di prima necessità di cui al precedente articolo 10 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo ed ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 39.

(Abrogazione di norme).

Ogni disposizione di legge in contrasto o comunque incompatibile con le norme della presente legge è abrogata.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO